

Dott. Maurizio Annitte
Revisore Legale

Circolare n° 4/2020

Arenzano, 18 marzo 2020

Oggetto: D.L. 17/3/2020 n°18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Questa mia circolare aggiorna e sostituisce la precedente n° 3 di ieri, che commentava la bozza del Decreto, mentre la presente è redatta sul testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n° 70, pubblicata questa notte.

In questa prima e breve analisi mi concentrerò sui provvedimenti che riguardano direttamente il settore sportivo dilettantistico; in giallo ho evidenziato le modifiche sostanziali rispetto al testo commentato ieri.

Gli articoli del decreto che toccano direttamente il nostro settore sono due, e cioè gli artt. 95 e 96.

L'art. 95 riguarda **Federazioni sportive nazionali, Enti di Promozione e società ed associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche** (con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia) che hanno in “*affidamento impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali*”; per tali soggetti “ *sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori*”.

Il comma 2 dell'art. 95 chiude poi specificando che “*I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020*”

Si tratta quindi solo di un breve rimando, a mio parere suscettibile di ulteriori proroghe, se la situazione dovesse permanere critica per un tempo più lungo, e non di un abbuono dei canoni dovuti.

Purtroppo nulla al momento viene previsto per la stragrande maggioranza di asd/ssd che hanno in locazione immobili da privati.

L'art. 96 tocca invece una materia di interesse generale, e si intitola “Indennità collaboratori sportivi”.

Dott. Maurizio Annitte
Revisore Legale

A questi soggetti viene estesa (con il limite di spesa per lo Stato di € 50.000.000 per l'anno 2020), l'indennità prevista all'art. 27 (una tantum di € 600) che, ricordo, riguarda tutti i professionisti con partita iva e co.co.co iscritti alla gestione separata dell'INPS, non pensionati ed iscritti ad altre forme previdenziali.

Sul perimetro di applicazione ritengo che il Governo intenda tutti quelli che ricevono compensi sportivi dilettantistici da “*Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche*” (comunemente definiti i “ 10.000”), ai sensi della dell'art 67 comma 1 lett. m), e quindi sia i tecnici sportivi che i collaboratori di segreteria amministrativo-gestionali, anche se l'interpretazione letterale restringerebbe il beneficio solo a quest'ultima categoria. Per una migliore comprensione del mio pensiero allego in calce il testo dell'art. 67 del TUIR, di cui invito una attenta lettura.

La condizione richiesta è che tale collaborazione sia “*già in essere alla data del 23 febbraio 2020*”. Il decreto precisa poi correttamente che tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Entrando nel lato pratico, la domanda dovrà essere presentata dai singoli interessati alla Società Sport e Salute spa, “*unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro*”; con l'apposito decreto del MEF (che dovrà essere adottato entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto) “*sono individuate le modalità di presentazione delle domande*”; speriamo questo anche possa anche fugare i dubbi sull'ambito applicativo di cui sopra, e confermare che il beneficio è esteso alle figure dei tecnici sportivi, come il buon senso suggerisce

Sport e Salute spa, riceverà le domande, e dopo aver verificato la corretta iscrizione delle asd/ssd al Registro del Coni, “*le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione*”

Rispetto alle bozza del decreto, l'aumento del limite di spesa ad € 50.000.000 e l'esclusione dal beneficio di chi percepisce altri redditi di lavoro, renderà possibile l'estensione del beneficio ad una platea un po' più ampia di quella prevista, ma che a mio parere non supererà comunque il 30/35% dei potenziali aventi diritto.

Speriamo che successivi provvedimenti vengano incontro alle reali esigenze del mondo sportivo dilettantistico.

Per ultimo voglio segnalare che l'art. 61 estende il termine del 30 aprile 2020 per la “*sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria*” anche a :

- a) *federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;*
- b) *soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;*
- d) *soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;*

Dott. Maurizio Annitto
Revisore Legale

Vi terrò aggiornati su ulteriori novità, in particolare sulle tematiche relative ai finanziamenti bancari ed alle locazioni degli immobili da privati, ed anche sulle modalità operative di presentazione delle relative domande.

Cordiali saluti

Maurizio Annitto

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Annitto', written in a cursive style.

Dott. Maurizio Annille
Revisore Legale

Art. 67 TUIR:

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

.....

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;